Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 7 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 420.

Norme per regolare il cumulo di stipendi e pensioni a carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I titolari di pensioni o di assegni anche temporanei normali diretti, liquidati a carico dello Stato, che vengano riassunti in servizio statale e provvisti di stipendio, paga o retribuzione pensionabili, perdono il godimento della pensione o dell'assegno. Qualora la pensione o l'assegno sia più favorevole dello stipendio, paga o retribuzione e del relativo supplemento di servizio attivo, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti delle competenze anzidette.

I personali di cui al precedente comma liquidano all'atto del collocamento a riposo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

Art. 2.

Nei confronti del personale statale provvisto di stipendio, paga o retribuzione pensionabile, che comunque abbia di fatto cumulato o cumuli, anche solo in parte, il godimento di dette competenze con una pensione o assegno, anche temporaneo, normale diretto, il pagamento della pensione o dell'assegno, ove non sia stato già sospeso, cesserà a partire dalla prima rata con scadenza successiva alla pubblicazione della presente legge, salvo l'eventuale applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo precedente.

Il personale di cui al precedente comma, all'atto del definitivo collocamento a riposo, avrà diritto di optare fra:

a) la riammissione al godimento della pensione o dell'assegno già sospeso, in aggiunta al trattamento di quiescenza eventualmente spettante in relazione ai soli servizi prestati dopo la precedente liquidazione di pensione o assegno;

b) la liquidazione di un'unica pensione in base ai servizi che diedero luogo alla concessione della precedente pensione o assegno ed a quelli prestati dopo la riassunzione durante i quali siasi verificata la sospensione del pagamento di tali competenze.

Il personale che abbia optato per il trattamento di cui alla lettera *b*) e voglia ottenere anche il computo parziale o totale dei servizi resi dopo la riassunzione con contemporanea percezione della pensione o assegno e degli emolumenti di attività, dovrà rifondere le quote di pensione o di assegno riscosse nel periodo che intende valorizzare, periodo che, ad ogni effetto, dovrà essere computato risalendo dalla data di sospensione del pagamento della pensione o assegno.

Art. 3.

Rimangono in vigore il terzo comma dell'art. 189 e l'art. 190 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

All'atto della definitiva cessazione dal servizio, coloro che abbiano usufruito del cumulo di assegni consentito dalle disposizioni di cui al precedente comma, liquideranno il trattamento di quiescenza loro spettante in relazione al nuovo servizio in aggiunta a quello già goduto. Nel caso che gli interessati chiedano la ricongiunzione dei servizi agli effetti della liquidazione di un'unica pensione, dovranno rifondere le quote di pensione o assegno percepite durante il nuovo servizio.

Art. 4.

E' vietato il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile che siano a carico dello Stato, fermo il diritto della vedova di optare per la sola pensione diretta o per la pensione vedovile aumentata di un terzo della pensione diretta.

Qualora le vedova abbia optato per la sola pensione diretta, gli orfani conseguono la riversibilità della pensione paterna soltanto in caso di decesso o di passaggio a nuove nozze della madre.

Art. 5.

Gli articoli 189 — primo e secondo comma — e 191 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e l'art. 78 del testo unico 24 dicembre 1924-III, n. 2114, sono abrogati.

Nulla è innovato all'art. 22 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e al R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2163.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 421.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2005, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, per prorogare il « Modus Vivendi » e gli altri Accordi stipulati fra i due Paesi l'11 agosto 1936.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2005, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, per prorogare il « Modus Vivendi » e gli altri Accordi stipulati fra i due Paesi l'11 agosto 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 422.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2006, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svezia, il 9 giugno 1937-XV, che deroga alle disposizioni dell'art. 1° dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2006, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svezia, il 9 giugno 1937-XV, che deroga alle disposizioni dell'articolo 1 dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936-XV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 423.

Nuovo tipo di contrassegno per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio dell'alcole di contrabbando;
Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604, modificato con i Regi decreti 11 gennaio 1934, n. 15, e 20 dicembre 1934, n. 2454, che detta le norme per l'applicazione del citato decreto-legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tipi di contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori, prescritti dal R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2454, e descritti nei relativi allegati, sono sostituiti con quelli riportati in fac-simile nell'allegato al presente decreto.
Il prezzo dei contrassegni di cui al precedente comma è stabilito in:
1° cent. due, a pezzo, per il taglio sino a un quarto di litro;
2° cent. cinque, a pezzo, per tutti gli altri tagli.

Art. 2.

E' data facoltà all'Amministrazione finanziaria di continuare la distribuzione dei contrassegni di vecchio tipo fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 140. — MANCINI.

Fac-simile del contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori.

SCALA DOPPIA.

Verso dei 6 tipi di contrassegno.

REGIO DECRETO 3 marzo 1938-XVI, n. 424.

Approvazione della convenzione 27 ottobre 1937-XV, per la definizione dei rapporti relativi all'esercizio del raccordo ferroviario Renate-Fornaci di Briosco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 19 aprile 1907, n. 338, col quale venne approvata la convenzione 15 marzo 1907 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Monza-Besana-Molteno con diramazione da Renate alle Fornaci di Briosco al Consorzio per la ferrovia Monza-Besana-Oggiono e per esso alla Società Anonima per le Ferrovie della Brianza centrale;

Visti i Nostri decreti 3 aprile 1913, n. 355 e 28 giugno 1914, n. 734, con i quali vennero approvati rispettivamente gli atti aggiuntivi 7 gennaio 1913 e 24 aprile 1914 apportanti modificazioni ai patti di concessione;

Visto il provvedimento ministeriale 24 gennaio 1920, n. 184 con il quale la Società anonima ferrovia Monza-Molteno-Oggiono venne riconosciuta subingredita alla cessata Società per le Ferrovie della Brianza centrale;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1924, n. 1260, col quale venne ratificato il contratto 27 febbraio 1924, repertorio n. 7705/2139 a rogito dott. Federico Antonio Fenini, stipulato fra la Società anonima per la ferrovia Monza-Molteno-Oggiono e la Società anonima raccordo Renate-Fornaci di Briosco per l'esercizio ad uso privato del raccordo Renate-Fornaci di Briosco dietro corresponsione allo Stato di un canone per l'importo pari agli otto decimi della sovvenzione governativa di L. 19.771,88, di cui alla menzionata convenzione 15 marzo 1907;

Visto il provvedimento Ministeriale 15 giugno 1926, n. 2402, col quale venne approvato il contratto 27 febbraio 1924 repertorio n. 7706/2140 a rogito dott. Federico Antonio Fenini stipulato tra la Società anonima Raccordo Renate-Fornaci di Briosco e la Società anonima ferrovia Monza-Molteno-Oggiono per la assunzione da parte di quest'ultima, in via temporanea, dell'esercizio del raccordo;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed aggiunte;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 27 ottobre 1937-XV fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato ed i liquidatori delle Società anonime « Raccordo Renate-Fornaci di Briosco » e « Ferrovia Monza-Molteno-Oggiono » per la definizione dei rapporti relativi all'esercizio del raccordo Renate-Fornaci di Briosco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1938-XVI, n. 425.
Norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

N. 425. R. decreto-legge 17 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, sono dettate norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 426.
Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di S. Gregorio Papa, dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi, in Palermo.

N. 426. R. decreto 3 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di S. Gregorio Papa, dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 427.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Sant'Anna in Tetti Roccia di Savigliano (Cuneo).

N. 427. R. decreto 3 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fossano in data 3 agosto 1937, relativo alla erezione della nuova parrocchia di Sant'Anna in Tetti Roccia di Savigliano (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 428.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata Scuola dalmata dei S.S. Giorgio e Trifone, in Venezia.

N. 428. R. decreto 3 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita denominata Scuola dalmata dei S.S. Giorgio e Trifone, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 429.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa-cappella di S. Defendente di Busca (Cuneo).

N. 429. R. decreto 3 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa-cappella di S. Defendente di Busca (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 430.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, in Roma.

N. 430. R. decreto 3 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice in data 16 ottobre 1936 e 12 marzo 1937 relativi alla creazione della nuova parrocchia della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, in Roma, via Gallia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 431.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 5 Chiese in provincia di Milano.

N. 431. R. decreto 3 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 5 Chiese della provincia di Milano comprese nella giurisdizione della Diocesi di Lodi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 432.
Dichiarazione formale dei fini di n. 6 Confraternite in provincia di Pesaro.

N. 432. R. decreto 17 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 6 Confraternite, con sede in provincia di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 433.
Dichiarazione formale dei fini di n. 11 Confraternite, con sede in Trieste.

N. 433. R. decreto 17 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 11 Confraternite, con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 24 marzo 1938-XVI.
Autorizzazione all'Opera nazionale combattenti ad accettare la donazione di una tenuta disposta a suo favore dall'on. Giuseppe Maria Fiamingo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta l'istanza 3 febbraio 1938-XVI con la quale il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti chiede l'autorizzazione ad accettare in donazione dall'on. Giuseppe Maria Fiamingo la tenuta denominata « Pratone » della superficie di circa 350 ettari situata nel territorio del comune di Cisterna (prov. Littoria), del valore di L. 160.000 circa;
Ritenuto che detto fondo risulta liberato, ad iniziativa del donante, dai diritti di comproprietà spettanti ad una sua figlia, e da ogni passività;
Veduti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, il relativo regolamento 26 giugno 1864, n. 1817, e l'art. 1060 del Codice civile;
Veduto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, in adunanza dell'8 marzo 1938-XVI;
Veduto il regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera nazionale combattenti è autorizzata ad accettare la donazione della suindicata tenuta disposta a suo favore dall'on. Giuseppe Maria Fiamingo.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1938 - Anno XVI
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 331. — PIRRONE.

(1593)

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI.
Ricostituzione, per l'anno 1938, del Collegio arbitrale di appello in Roma per la risoluzione delle vertenze in materia di indennità di espropriazione di aree nei paesi danneggiati dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 167 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 25 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Visti i decreti emessi in data 13 gennaio 1938, 23 dicembre 1937 e 12 gennaio 1938, rispettivamente del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, e con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di appello, sedente in Roma di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1938 dai signori:

Carlizzi comm. Michele, consigliere della Corte di cassazione del Regno, presidente effettivo;
Salomone comm. Samuele, consigliere della Corte di cassazione del Regno, presidente supplente;
Rispoli comm. Arturo, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro effettivo;
De Crescienzo comm. Berardino, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro supplente;
Monaco comm. ing. Luigi e Alicata comm. ing. Antonino, ispettori superiori del Genio civile, arbitri effettivi;
Lenzi comm. ing. Ubaldo e Lauzi comm. ing. Rocco, ispettori superiori del Genio civile, arbitri supplenti;
Sorrentino dott. Antonio, referendario del Consiglio di Stato, arbitro effettivo;
Macchia dott. Agostino, referendario del Consiglio di Stato, arbitro supplente.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI
Registro 6 Lavori pubblici, foglio 342.

(1561)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 aprile 1938-XVI.
Approvazione dello statuto del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;
Sulla proposta del Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, conforme al testo allegato al presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

Statuto del Banco di Napoli.

CAPO I.

COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - PATRIMONIO.

Art. 1.

Il Banco di Napoli, fondato in Napoli nel 1539, è un istituto di credito di diritto pubblico, avente propria personalità giuridica.

Il Banco è soggetto alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in conformità del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il Banco esercita il credito, in varie forme, ai fini di assistere e sviluppare, secondo le direttive del Regime, le attività produttive e le risorse economiche della Nazione, con particolare riguardo per quelle dell'Italia meridionale.

Il Banco svolge la sua attività nel Regno, nell'Africa Italiana, nei possedimenti ed all'estero, ove esistano importanti comunità italiane o cospicui interessi nazionali.

Art. 3.

L'amministrazione centrale del Banco ha sede in Napoli.

Le filiali si distinguono in sedi, succursali, agenzie e rappresentanze.

All'estero il Banco può creare filiali aventi propria personalità giuridica ed assumere partecipazioni in enti o ditte bancarie.

Art. 4.

Il Banco ha le seguenti sezioni speciali:

a) sezione di credito agrario;
b) sezione di credito fondiario;
c) sezione monte di pegni.

Il Banco potrà costituire altre sezioni, per l'esercizio di particolari forme di credito.

Art. 5.

Il patrimonio del Banco è costituito:

a) dal capitale di fondazione di lire 500 milioni;
b) dal fondo di riserva ordinario,
c) dai fondi di dotazione delle sezioni;
d) dai fondi di riserva delle sezioni;
e) dai fondi di riserva straordinari e speciali che vengano costituiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione od in conformità di disposizioni di legge.

I fondi di dotazione e di riserva delle sezioni garantiscono soltanto le operazioni delle sezioni per cui sono specificamente costituiti; gli altri fondi rappresentano la garanzia comune per il Banco e per ogni sua sezione.

CAPO II.

OPERAZIONI.

Art. 6.

Il Banco compie le seguenti operazioni:

I. - *Operazioni attive*:

1) Sconto di:

a) effetti cambiari all'ordine del Banco o ad esso girati, cambiali tratte semplici o documentate, con o senza accettazione, sull'Italia e sull'estero, assegni bancari, buoni del Tesoro, cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni, altri documenti rappresentativi di crediti interni ed internazionali;

b) note di pegno emesse da magazzini generali e da depositi franchi legalmente costituiti, ordini in derrate, altri documenti rappresentativi di merci;

c) delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici a carico dei propri esattori e tesorieri;

d) semestralità di rendita su titoli nominativi dello Stato e su altri titoli ammessi con leggi speciali;

2) Cessione di crediti certi e liquidi verso lo Stato e verso enti pubblici, enti morali e consorzi legalmente costituiti;

3) Acquisto e vendita, in proprio o per conto di terzi, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e di obbligazioni ad esse parificate od assimilate, di obbligazioni di prestiti comunali e provinciali, di obbligazioni di società industriali e commerciali di prim'ordine e di altri titoli che siano emessi da enti con carattere e finalità di pubblico interesse;

4) Acquisto e vendita per conto di terzi od in proprio, limitatamente alla misura occorrente alle negoziazioni con terzi, di azioni emesse da società industriali e commerciali di prim'ordine, quotate nelle Borse del Regno;

5) Anticipazioni e riporti su titoli di cui al precedente paragrafo 3, nonchè su altri titoli di prim'ordine e di largo mercato, e anticipazioni su titoli rappresentativi di crediti interni o internazionali;

6) Anticipazioni su fedi di deposito emesse da magazzini generali e da depositi franchi legalmente costituiti, e su ordini in derrate;

7) Anticipazioni su merci e derrate, e su documenti rappresentativi di merci;

8) Depositi di somme in conti correnti liberi o vincolati, ed in altre forme, in valuta nazionale od estera, presso enti pubblici e presso banche italiane od estere;

9) Assunzione di partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario, che abbiano elevati fini sociali e di interesse pubblico;

10) Concessione di crediti in conto corrente, di durata non superiore ad un anno, ad istituti, enti pubblici e morali, banche, società, ditte commerciali o industriali e privati;

11) Concessione di mutui ad enti pubblici e ad enti morali, con le norme e le garanzie ammesse per i mutui della Cassa Depositi e Prestiti o con altre garanzie reali, da estinguersi con ammortamento graduale, in periodo non superiore ad anni venticinque;

12) Concessione di sovvenzioni garantite da ipoteca, da cessione o costituzione in pegno di crediti certi e liquidi verso lo Stato e verso pubbliche amministrazioni, o da altre valide garanzie reali;

13) Concessione di prestiti contro cessione di stipendi, in conformità delle disposizioni di legge.

Gli investimenti in operazioni di cui al paragrafo 9 non possono superare complessivamente i 3/20 del patrimonio del Banco; quelli di cui ai paragrafi 11 e 12, i 3/10 dei depositi.

II. - *Operazioni passive*:

1) Depositi a risparmio, liberi o vincolati, nominativi ed al portatore;

2) Depositi in conto corrente, liberi o vincolati;

3) Emissione di buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa;

4) Emissione di:

a) fedi di credito e polizzini;
b) vaglia cambiari ed assegni bancari liberi;
c) lettere di credito semplici o circolari;
d) altri titoli, all'ordine od al portatore, ammessi da leggi speciali;

5) Conti correnti di corrispondenza in valuta nazionale ed estera;

6) Conti correnti con assegni a copertura garantita;

7) Risconto di proprio portafoglio sull'Italia e sull'estero;

8) Riporti e anticipazioni su titoli di proprietà;

9) Rilascio di accettazioni per conto di terzi.

III. - *Altre operazioni e servizi*:

1) Incasso ed accettazione di effetti semplici e documentati, di assegni bancari, di titoli rimborsabili e di cedole, di fatture e di documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero;

2) Servizi di ricevitorie provinciali e di esattorie comunali;

3) Servizi di cassa e tesoreria per conto di enti;

4) Esercizio di magazzini generali e fiduciari;

5) Prestazione di cauzioni, garanzie, accettazioni, avalli e fidejussioni per conto di terzi;

6) Operazioni in cambi ed operazioni relative al commercio con l'estero, nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme in vigore;

7) Servizi per viaggiatori;

8) Raccolta, trasmissione ed impiego dei risparmi degli Italiani all'estero, conforme alle disposizioni di legge;

9) Depositi a semplice custodia, aperti o chiusi, di documenti, titoli e valori, e depositi a custodia, in amministrazione, di titoli e valori;

10) Aperture di credito, semplici e documentate, utilizzabili in Italia ed all'estero, contro pagamento o contro accettazione;

11) Collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni, la cui emissione sia stata regolarmente autorizzata;

12) Partecipazione a sindacati di collocamento, nei limiti ed ai sensi dell'art. 45 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e successive modificazioni.

13) Acquisto di beni immobili ad uso dei propri uffici o dei propri impiegati e, in quanto sia necessario, per recupero di crediti, e vendita degli immobili medesimi;

14) Pagamento di interessi su titoli, di dividendi, di cedole e di titoli estratti; servizi inerenti al deposito di titoli azionari ai fini dell'intervento alle assemblee;
15) Concessione ed accettazione di mandati di corrispondenza e di rappresentanza;
16) Locazione di cassette di sicurezza;
17) Operazioni speciali, rispondenti ai criteri informatori del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e successive modificazioni e del presente statuto, previa autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 7.

Nei riguardi dei contraenti con il Banco deve ritenersi che essi abbiano accettato ed approvato, fin dall'inizio dei rapporti, tutte le condizioni di conto ed i regolamenti dei vari servizi.

Le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo costituite a favore del Banco, garantiscono con l'intero valore qualsiasi altro credito diretto od indiretto del Banco verso lo stesso debitore, anche se non liquido ed esigibile, sia esso sorto anteriormente o successivamente all'operazione garantita.

Quando tra il Banco ed i suoi contraenti esistano diversi conti, si ritiene, in qualunque caso, che essi rappresentino un unico rapporto di debito e di credito, che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fin dall'apertura dei diversi conti e che il credito del Banco sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso di esso.

CAPO III.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Art. 8.

Sono organi dell'amministrazione del Banco:

a) il Consiglio generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato direttivo;
d) il direttore generale.

CAPO IV.

CONSIGLIO GENERALE.

Art. 9.

Il Consiglio generale viene costituito con decreto del Capo del Governo, per ogni triennio, ed è composto:

a) dai podestà dei comuni di Napoli e di Bari;
b) dai presidi delle Amministrazioni provinciali di Napoli e di Bari;
c) da un rappresentante per ciascuna delle sezioni che compongono il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli, da scegliersi su terne proposte dal Consiglio stesso;
d) da un rappresentante per ogni Provincia in cui il Banco opera con proprie filiali, da scegliersi su terna proposta dal rispettivo Consiglio provinciale delle corporazioni;
e) dal direttore generale;
f) da tre consiglieri di amministrazione nominati con decreto del Capo del Governo, in conformità del successivo art. 17.

Con lo stesso decreto che costituisce il Consiglio generale è nominato il presidente.

Il Consiglio generale elegge nel proprio seno il vice presidente ed il segretario.

Art. 10.

Il Consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco, e particolarmente:

a) esamina ed approva, udita la relazione dei revisori dei conti, il bilancio, il conto economico ed il riparto degli utili del Banco, delle sezioni speciali e degli enti costituiti per iniziativa del Banco, ove ciò sia previsto dai relativi statuti;
b) discute ed approva la relazione sull'operato del Consiglio d'amministrazione e sull'attività svolta dal Banco e dalle sezioni per ogni esercizio;
c) esprime il proprio parere sulle modificazioni dello statuto che il Consiglio d'amministrazione ritenesse proporre all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
d) elegge annualmente nella sessione ordinaria, fra i suoi componenti, cinque membri del Consiglio di amministrazione, due revisori dei conti effettivi ed un supplente;
e) determina annualmente l'emolumento dei revisori effettivi.

Art. 11.

Il Consiglio generale è convocato dal Consiglio di amministrazione e si riunisce a Napoli nel primo trimestre di ogni anno in sessione ordinaria. Può essere convocato in sessione straordinaria in qualsiasi momento per deliberazione del Consiglio di amministrazione o per invito dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 12.

La convocazione del Consiglio generale è fatta con avviso diramato per mezzo di lettera raccomandata al domicilio di ciascun consigliere, almeno 10 giorni prima di quello della riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, e fissare la data della seconda convocazione, quando la prima non fosse valida per mancanza del numero prescritto degli intervenuti.

Art. 13.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio generale in prima convocazione deve essere presente la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Art 14.

Di ogni seduta del Consiglio generale viene redatto, a cura del segretario, il verbale da sottoporre al Consiglio medesimo, che può delegarne l'approvazione al Consiglio di amministrazione.

I verbali devono essere trascritti in apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti legali.

Art. 15.

Le funzioni dei componenti il Consiglio generale sono gratuite. Esse sono incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, eccezion fatta dell'ufficio di consigliere di amministrazione.

A ciascun componente del Consiglio generale spetta una indennità di L. 300 per ogni seduta ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 16.

I membri del Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberatico in sede di approvazione del bilancio e del conto economico.

CAPO V.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

dal direttore generale, che lo presiede;
da tre membri nominati con decreto del Capo del Governo, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati;
da cinque membri eletti annualmente dal Consiglio generale in sessione ordinaria, i quali pure possono essere riconfermati.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Banco, salvo le attribuzioni del Consiglio generale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare determinati poteri al Comitato direttivo.

Art. 19.

Fanno parte delle normali attribuzioni del Consiglio di amministrazione:

approvare le direttive e le norme regolamentari riguardanti le diverse operazioni del Banco, fissando le condizioni relative;
designare su proposta del direttore generale, scegliendolo fra i membri di nomina del Capo del Governo, il consigliere incaricato di sostituire il direttore generale in caso di assenza o di impedimento;
istituire, quando ne ravvisi la necessità, commissioni di sconto, comitati tecnici e commissioni speciali, di qualsiasi natura, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi;

determinare i limiti di competenza del Comitato direttivo, del direttore generale e dei direttori delle dipendenze per le operazioni di credito non assistite da garanzie reali;

deliberare l'istituzione, la chiusura e la trasformazione delle filiali;

deliberare sulle proposte da presentarsi all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito per la modificazione dello statuto;

esaminare i bilanci ed i conti economici del Banco e delle sezioni speciali e autorizzarne la presentazione al Consiglio generale, con le proposte per il reparto degli utili;

convocare il Consiglio generale;

approvare i quadri organici del personale e le loro modificazioni;

provvedere alla nomina, promozione e collocamento a riposo del personale di grado direttivo ed equiparato;

provvedere alla revoca e destituzione del personale di qualsiasi grado;

deliberare sugli acquisti, sulle vendite e sulle permute di immobili;

deliberare la eliminazione dei crediti dalle scritture;

deliberare sulle partecipazioni ad enti creati o promossi dallo Stato;

deliberare la concessione di mutui ad enti pubblici;

deliberare le spese d'importo unitario superiore a L. 200.000;

approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali d'importo unitario superiore a L. 100.000;

autorizzare cessioni di crediti in sofferenza e transazioni con qualunque modalità, cancellazioni di iscrizioni, surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria per operazioni d'importo unitario superiore a L. 200.000;

adempiere tutti i compiti espressamente conferitigli dal presente statuto o da leggi speciali.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione nomina annualmente un segretario nella persona di un funzionario del Banco, di grado non inferiore a direttore di succursale, che non prende parte alle deliberazioni.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal direttore generale, mediante avviso con lettera raccomandata, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Esso si riunisce normalmente una volta al mese e può essere convocato straordinariamente, ove lo richiedano particolari esigenze.

Della convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere data contemporanea comunicazione all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 22.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione deve essere presente la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 23.

Il segretario redige il verbale di ogni seduta del Consiglio di amministrazione; il verbale, debitamente approvato, è trascritto in apposito libro e firmato dal presidente e dal segretario.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Copia del verbale deve essere rimessa entro dieci giorni all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 24.

Ai consiglieri di amministrazione è assegnata un'indennità di L. 300 per ogni seduta, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 25.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente od indirettamente interessati.

CAPO VI.

COMITATO DIRETTIVO.

Art. 26.

Il Comitato direttivo è composto:

dal direttore generale, che lo presiede;

da quattro membri eletti annualmente dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, e precisamente: due tra i consiglieri nominati con decreto del Capo del Governo e due tra quelli nominati dal Consiglio generale, gli uni e gli altri rieleggibili.

Art. 27.

Il Comitato direttivo sovraintende all'ordinaria amministrazione del Banco ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio di amministrazione. Nei casi di urgenza delibera anche su qualunque affare od argomento di competenza del Consiglio di amministrazione.

I verbali delle adunanze del Comitato direttivo, trascritti in apposito libro, sono tenuti a disposizione del Consiglio di amministrazione e del delegato dell'Ispettorato.

Delle deliberazioni prese in via d'urgenza dal Comitato direttivo su argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione verrà data comunicazione all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito subito dopo la seduta, indicando le ragioni dell'urgenza, e al Consiglio alla prima adunanza, per la ratifica.

Art. 28.

Rientra nelle normali attribuzioni del Comitato direttivo:

dar parere su tutte le questioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

predisporre il bilancio annuale del Banco e di ogni sezione, per le decisioni del Consiglio di amministrazione;

deliberare le operazioni di impiego nei limiti di propria competenza;

approvare le istruzioni sul funzionamento dei singoli servizi e le loro modifiche;

determinare i tassi d'interesse e le tariffe da applicarsi alle operazioni dell'Istituto;

nominare e revocare i corrispondenti del Banco;

approvare le spese inerenti alla gestione del Banco e delle sezioni, che eccedano l'importo unitario di L. 20.000 e non superino quello di L. 200.000;

approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali per un importo unitario superiore a L. 10.000, e sino a L. 100.000;

provvedere alla nomina, promozione e collocamento a riposo del personale di grado non direttivo ed equiparato;

collocare in aspettativa e a disposizione il personale;

provvedere alla destinazione, al trasferimento ed alla concessione delle facoltà di firma per i funzionari di grado direttivo;

adottare nei confronti del personale tutti i provvedimenti di propria competenza, contemplati dallo speciale regolamento;

nominare e revocare i titolari delle rappresentanze;

autorizzare cessioni di crediti in sofferenza e transazioni con qualunque modalità, cancellazioni di iscrizioni, surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria, per operazioni d'importo unitario non superiore a L. 200.000;

autorizzare l'adesione ai concordati preventivi e fallimentari ed alla liquidazione dei crediti in graduazione;

deferire ad arbitri la definizione di speciali questioni;

autorizzare le espropriazioni immobiliari in danno dei debitori, mediante offerta di prezzo, ed il concorso agli incanti, in quanto sia opportuno per il recupero dei crediti del Banco;

deliberare l'assunzione di ricevitorie, tesorerie ed esattorie.

Art. 29.

Il Comitato direttivo si riunisce normalmente tre volte al mese, su invito del direttore generale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Comitato direttivo può fare intervenire alle proprie riunioni i direttori centrali, con voto consultivo, per gli affari relativi alle attribuzioni ad essi affidate.

Art. 30.

Il segretario del Consiglio di amministrazione esercita anche le funzioni di segretario del Comitato direttivo, senza partecipare alle deliberazioni.

Di ogni seduta viene redatto, a cura del segretario, il verbale che, debitamente approvato, è trascritto in apposito libro e firmato dal presidente e dal segretario.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 31.

Ai membri del Comitato direttivo è assegnato un emolumento annuo nella misura che sarà determinata dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, su proposta del direttore generale.

Art. 32.

I membri del Comitato direttivo non possono prendere parte a deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

CAPO VII.

DIRETTORE GENERALE.

Art. 33.

Il direttore generale è nominato con decreto del Capo del Governo.

Le condizioni di servizio ed il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale sono stabiliti con provvedimento del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 34.

Il direttore generale ha la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi; presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo; compie tutti gli atti non esplicitamente riservati agli altri organi amministrativi e cura la esecuzione delle deliberazioni da questi adottate.

Art. 35.

Rientra nelle normali attribuzioni del direttore generale:

proporre al Consiglio di amministrazione ed al Comitato direttivo gli atti di loro competenza;

stabilire le attribuzioni dei diversi uffici per assicurare il buon andamento dei servizi;

ordinare verifiche, ispezioni e inchieste;

provvedere alla destinazione ed al trasferimento del personale di grado non direttivo;

concedere la facoltà di firma agli impiegati, per gli effetti di cui all'art. 40;

adottare nei confronti del personale i provvedimenti di sua competenza contemplati dallo speciale regolamento;

assumere impiegati avventizi e straordinari, i cui emolumenti globali non superino quelli stabiliti per il grado di capo ufficio;

autorizzare le spese inerenti alla gestione del Banco e delle sezioni non eccedenti l'importo unitario di L. 20.000;

deliberare sulle proposte di affitto dei beni immobili del Banco;

consentire la cessione di crediti, previo pagamento integrale;

consentire l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di precetti immobiliari;

consentire la cancellazione di iscrizioni, la surrogazione ed ogni altra formalità ipotecaria, nonchè la restituzione di pegni, quando il credito sia integralmente pagato, anche mediante cessione, o quando sia stato ceduto o transatto con deliberazione dell'organo competente;

autorizzare tutte le azioni giudiziarie, in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi a rinunzie dalle altre parti in causa, dandone notizia al Comitato direttivo;

disporre il pagamento di spese giudiziarie alle controparti, in caso di soccombenza o di rinunzia;

rilasciare mandato ad avvocati a procuratori, anche se facenti parte del ruolo speciale del Banco, per la difesa e la rappresentanza dell'Istituto nei giudizi contestati ad istanza o nei confronti della direzione generale;

autorizzare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali d'importo unitario non eccedente L. 10.000.

Art. 36.

Il direttore generale, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal consigliere designato in conformità dell'art. 19.

Il direttore generale ha alle sue immediate dipendenze, per l'esercizio delle proprie funzioni, direttori centrali ed altri funzionari di grado direttivo addetti alla direzione generale.

CAPO VIII.

REVISORI.

Art. 37.

I revisori sono in numero di tre effettivi e due supplenti; di essi, due effettivi ed un supplente sono nominati dal Consiglio generale, uno effettivo ed un supplente sono nominati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Essi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Ai revisori effettivi spetta un emolumento determinato annualmente dal Consiglio generale.

Art. 38.

I revisori esaminano il bilancio del Banco e quelli delle sezioni speciali, i relativi conti economici, e ne riferiscono al Consiglio generale.

CAPO IX.

DIREZIONI DELLE FILIALI.

Art. 39.

Le singole direzioni delle sedi, succursali ed agenzie, usando della firma collettiva, come prescritto dall'art. 40, hanno di fronte ai terzi la rappresentanza della filiale a cui sono preposte per gestirne gli affari ed eseguire le operazioni contemplate nell'art. 6 del presente statuto, entro i limiti delle autorizzazioni ricevute.

Esse adempiono inoltre ai seguenti compiti:

danno esecuzione alle deliberazioni ed alle istruzioni degli organi superiori;

provvedono ad assicurare il normale svolgimento dei servizi;

rilasciano mandato ad avvocati e procuratori, anche se facenti parte del ruolo speciale del Banco, per la difesa e la rappresentanza dell'Istituto nei giudizi contestati ad istanza o nei confronti della filiale;

promuovono le azioni giudiziarie in primo grado di giurisdizione per il recupero di crediti e, con la autorizzazione del direttore generale, propongono qualunque gravame e qualsiasi altra azione;

effettuano qualunque operazione interessante la propria filiale presso i Ministeri, le Amministrazioni e gli uffici pubblici, gli enti pubblici, gli enti morali ed in genere presso qualunque Amministrazione, niuna esclusa od eccettuata;

esercitano le funzioni gerarchiche ed adottano i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale, in conformità dei poteri loro conferiti.

I preposti alle rappresentanze hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti con lo speciale mandato.

CAPO X.

FACOLTÀ DI FIRMA.

Art. 40.

La facoltà di firmare in nome del Banco spetta:

singolarmente:

1) al direttore generale, per la direzione generale e per tutte le filiali;

2) al consigliere di amministrazione designato a sostituire il direttore generale, in conformità e nei casi del precedente art. 36, per la direzione generale e per tutte le filiali;

collettivamente:

a) per la direzione generale:

1) a due direttori centrali;

2) ad un direttore centrale congiuntamente ad un funzionario di grado direttivo addetto alla direzione generale, al quale sia stata conferita la facoltà di firma;

b) per le sedi, succursali ed agenzie:

1) ai direttori e vice direttori congiuntamente fra loro; ad uno di essi od all'agente congiuntamente ad un impiegato, al quale sia stata conferita la facoltà di firma;

2) ad un direttore centrale o ad un ispettore congiuntamente ad un direttore, vice direttore, agente od impiegato al quale sia stata conferita la facoltà di firma.

La firma è legalmente impegnativa quando sia apposta sotto la denominazione del Banco da due delle persone innanzi indicate, con l'osservanza delle norme suddette.

La facoltà di firma per i direttori, vice direttori, agenti e per gli impiegati autorizzati, è limitata alla filiale a cui essi appartengono ed a quelle che ne dipendono.

La cessazione della facoltà di firma presso una determinata filiale importa la cessazione della facoltà di firma presso le filiali che ne dipendono.

La facoltà di firma può essere estesa anche a filiali diverse da quelle presso le quali deve normalmente essere esercitata.

Art. 41.

Il Comitato direttivo può autorizzare funzionari ed impiegati a firmare singolarmente presso determinate agenzie o per determinate categorie di operazioni.

Art. 42.

Presso le rappresentanze la firma spetta al rappresentante, nei limiti delle facoltà attribuitegli con lo speciale mandato.

Art. 43.

L'elenco delle persone autorizzate a firmare, con i relativi autografi, viene depositato presso il Consiglio provinciale delle corporazioni territorialmente competente.

CAPO XI.

SEZIONI SPECIALI.

A) *Sezione di credito agrario.*

Art. 44.

La sezione di credito agrario, istituita in conformità agli articoli 15 e 17 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, modificato con R. decreto-legge 29 luglio 1928-VI, n. 2085, ha un proprio patrimonio formato dal fondo di dotazione e dal fondo di riserva ad essa originariamente assegnati e dai successivi incrementi.

Essa compie, nelle circoscrizioni territoriali in cui è ammessa ad operare, le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, le operazioni di credito peschereccio di esercizio, d'impianto di miglioramento, su sovvenzioni su prodotti ammassati, in conformità delle norme di legge, e tutte le altre operazioni che siano demandate da disposizioni di legge o da provvedimenti governativi agli istituti esercenti il credito agrario.

Art. 45.

La sezione di credito agrario ha la propria sede centrale presso la direzione generale del Banco ed uffici dipendenti nelle provincie dove essa è autorizzata a svolgere la propria attività, istituiti presso le filiali del Banco.

Art. 46.

Nella sede centrale della sezione è istituito un Comitato centrale del credito agrario, presieduto dal direttore generale del Banco, o per sua delegazione da un consigliere facente parte del Comitato direttivo o da un direttore centrale, composto di sette membri nominati dal Consiglio di amministrazione del Banco, su proposta del direttore generale, e scelti tra i più provetti agricoltori, tecnici agricoli, rappresentanti sindacali dei produttori agricoli nelle provincie in cui opera la sezione. I componenti del Comitato durano in carica due anni e sono rieleggibili.

L'ispettore agrario compartimentale della Campania è membro di diritto del Comitato.

Art. 47.

Il Comitato centrale del credito agrario:

a) determina i criteri di distribuzione del credito agrario e propone al Consiglio di amministrazione le speciali norme da emanare all'uopo;

b) dà parere sulle questioni di massima e sulla interpretazione delle leggi e dei decreti in materia di credito agrario;

c) dà parere sulla concessione di prestiti e mutui agrari e ne delibera la concessione, entro i limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 48.

Sono a carico della sezione di credito agrario tutte le spese occorrenti al proprio funzionamento, comprese quelle per il personale, che le viene fornito dal Banco. La sezione corrisponde al Banco una somma determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, a titolo di contributo per le spese generali di amministrazione.

Art. 49.

A fine di ogni esercizio sono compilati il bilancio ed il conto economico della sezione di credito agrario.

Gli utili netti risultanti sono devoluti:

per 4/10 al fondo di riserva della sezione;

per 1/10 alla formazione di un fondo per premi e sussidi alle istituzioni che svolgano opera proficua per l'agricoltura;

per 5/10 al Banco.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del fondo di dotazione, l'assegnazione annua degli utili al fondo di riserva verrà limitata ai 2/10 e verranno devoluti al Banco i 7/10 degli utili.

Art. 50.

In caso di scioglimento della sezione di credito agrario, le norme relative alla liquidazione verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed il patrimonio netto risultante sarà devoluto al Banco.

B) *Sezione di credito fondiario.*

Art. 51.

La sezione di credito fondiario, istituita con R. decreto-legge 10 ottobre 1929-VII, n. 1894, ha un proprio patrimonio costituito dal fondo di dotazione ad essa originariamente assegnato e dai successivi incrementi; ha, inoltre, un proprio fondo di riserva.

Essa esercita il credito fondiario in conformità delle disposizioni di legge, nelle circoscrizioni territoriali nelle quali è ammessa ad operare.

Art. 52.

La sezione di credito fondiario ha la propria sede centrale presso la direzione generale del Banco e per le sue operazioni si avvale delle filiali del Banco, le quali agiscono come uffici della sezione.

Art. 53.

Presso la sede centrale della sezione di credito fondiario è istituito un Comitato tecnico consultivo, presieduto dal direttore generale, o, per sua delega, da uno dei componenti il Comitato direttivo o da un direttore centrale.

Il Comitato tecnico consultivo si compone di cinque membri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, scelti fra persone che abbiano particolare competenza tecnica.

Art. 54.

Il Comitato tecnico consultivo:

a) determina i criteri di distribuzione del credito fondiario e propone al Consiglio di amministrazione le speciali norme da emanare all'uopo;

b) esprime avviso sulle questioni di massima e sulle interpretazioni delle leggi e dei decreti in materia di credito fondiario;

c) dà parere sulle proposte di concessione dei mutui e delle aperture di credito in conto corrente da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 55.

Sono applicabili alla sezione di credito fondiario le disposizioni dei precedenti articoli 48 e 50.

Art. 56.

Alla fine di ogni esercizio sono compilati il bilancio ed il conto economico della sezione di credito fondiario.

Gli utili netti risultanti sono ripartiti come segue:

a) è prelevata una somma del 10 % da destinarsi al fondo di riserva, fino a che questo non raggiunga la metà del fondo di dotazione;

b) viene quindi corrisposta al Banco una quota fino al 5 % sull'importo del fondo di dotazione;

c) il residuo è attribuito in aumento del fondo di riserva, fino a che questo raggiunga la metà del fondo di dotazione.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione, gli utili netti, detratta la quota spettante al Banco, come precisato alla lettera *b)*, saranno erogati nel modo seguente:

per una metà a costituzione di un fondo speciale di previdenza, fino a che questo raggiunga l'ammontare complessivo di una semestralità dei mutui in cartelle e in contanti esistenti alla chiusura dell'esercizio;

per l'altra metà al Banco.

C) *Sezione Monte di pegni.*

Art. 57.

La sezione Monte di pegni, connessa alle origini del Banco, ha un proprio patrimonio di L. 25.000.000, costituito mediante prelevamento dai fondi di riserva del Banco; ha inoltre un proprio fondo di riserva.

Essa fa prestiti sopra pegno in conformità delle disposizioni di legge che regolano i Monti di pegni.

I prestiti sopra pegno sono comprovati da cartelle che si considerano al portatore, anche quando rechino indicazioni di nomi.

Art. 58.

La sezione Monte di pegni ha la propria sede centrale presso la direzione generale del Banco ed uffici dipendenti nei luoghi dove la sezione svolge la propria attività.

Art. 59.

Sono applicabili alla sezione Monte di pegni le disposizioni dei predecenti articoli 48 e 50.

Art. 60.

Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio ed il conto economico della sezione Monte di pegni.

Gli utili netti sono devoluti al fondo di riserva.

CAPO XII.

BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI.

Art. 61.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio si procede alla formazione del bilancio e del conto economico, da sottoporre, unitamente ai singoli bilanci e conti economici delle sezioni speciali, all'approvazione del Consiglio generale, entro tre mesi dalla chiusura.

Art. 62.

Gli utili netti risultanti dal bilancio e dal conto economico sono ripartiti come segue:

una quota non inferiore ai 3/10 al fondo di riserva ordinario ed ai fondi speciali di cui alla lettera *e*) dell'art. 5;

una quota non inferiore ai 2/10 nè superiore ai 3/10 ad erogazioni di carattere benefico, assistenziale e culturale; sono compresi in tale quota i contributi da elargirsi per incoraggiare studi, ricerche e pubblicazioni di carattere economico e quelli a favore delle istituzioni di assistenza e di previdenza del personale;

una quota non inferiore ad 1/10 nè superiore ai 2/10 al fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale;

una quota di 1/10 a disposizione del Consiglio di amministrazione per accantonamenti ed ammortamenti straordinari;

una quota non inferiore ad 1/10 per l'assegnazione di premi di rendimento al personale.

CAPO XIII.

TITOLI SPECIALI DEL BANCO.

Art. 63.

I vaglia cambiari, le fedi di credito, i polizzini e gli assegni dei corrispondenti del Banco sono regolati dal R. decreto 21 dicembre 1933-XI, n. 1736.

Art. 64.

La fede di credito e il polizzino sono trasmissibili per girata semplice o condizionata, ai sensi dell'art. 110 del R. decreto 21 dicembre 1933-XI, n. 1736. La girata può essere fatta anche con l'indicazione generica « agli eredi legittimi o testamentari »; in tal caso essa s'intende condizionata ed il pagamento non è eseguito se non è dimostrata dai portatori la loro qualità ereditaria ed il loro diritto esclusivo a riscuotere.

Art. 65.

Se la fede di credito ed il polizzino devono essere pagati a persona che non sappia o non possa firmare, l'estinzione del titolo viene eseguita col ministero di un notaio, che attesta sul titolo stesso la impossibilità della firma e l'avvenuto pagamento della somma.

Art. 66.

Alle fedi di credito ed ai polizzini può essere aggiunto, ove necessario, un foglio di allungamento che viene autenticato apponendo sulla linea di congiunzione il timbro e la firma dei rappresentanti di una filiale del Banco oppure di un notaio.

Art. 67.

Qualora, per mancato adempimento delle condizioni annotate sulla girata o per altre cause, non possa farsi luogo al pagamento della fede di credito o del polizzino, le ragioni dell'adempimento saranno, a richiesta del presentatore, menzionate in calce al titolo.

Art. 68.

Ferma restando la disposizione dell'art. 113 del R. decreto 21 dicembre 1933-XI, n. 1736, in caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito o di un polizzino, può esserne richiesto l'ammortamento espletando la procedura stabilita dagli articoli 69, 70, 72 e 74 del detto R. decreto 21 dicembre 1933-XI, n. 1736, con l'avvertenza che: il ricorso dev'essere fatto al presidente del Tribunale od al pretore nella cui giurisdizione trovasi la filiale del Banco che ha emesso il titolo, ed il decreto relativo dev'essere notificato alla filiale stessa, la quale provvederà, a spese del ricorrente, a che ne sia data comunicazione a tutte le altre filiali;

il decreto dev'essere notificato al prenditore ed a tutti i successivi giranti, a cura del ricorrente;

l'eventuale opposizione dev'essere proposta con citazione da notificare al Banco, al ricorrente ed a tutti i giranti.

Ha diritto all'apposizione anche il girante, che abbia interesse all'adempimento di una condizione alla quale sia subordinato il pagamento del titolo, e non ancora verificatasi. In tal caso la sentenza, che si pronunzia sull'opposizione, stabilisce le modalità e le condizioni a cui deve essere sottoposto il pagamento.

La denunzia di smarrimento non rende responsabile il Banco, in caso di pagamento effettuato al detentore del titolo prima della notificazione del decreto. Parimenti, la notificazione del decreto non comporta responsabilità pel Banco, qualora il pagamento del titolo venga effettuato da una filiale che non abbia ancora ricevuto la notizia del decreto per fatto non imputabile al Banco.

CAPO XIV.

VIGILANZA DELL'ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO.

Art. 69.

Un delegato dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito assiste alle riunioni del Consiglio d'amministrazione del Banco. Qualora egli ritenga che una deliberazione non sia conforme alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ne avverte il Consiglio affinchè la modifichi, ed informa prontamente l'Ispettorato, se il Consiglio stesso non vi provveda. Di ciò deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

In conformità delle disposizioni del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e successive modificazioni, l'Ispettorato ha facoltà di ordinare in qualsiasi tempo ispezioni e verifiche presso la direzione generale e le filiali.

Il Banco è tenuto a fornire all'Ispettorato le informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni ed ai documenti contabili.

In caso di ispezioni e di verifiche, dovranno essere esibiti ai funzionari dell'Ispettorato tutti i registri, atti e documenti, da essi ritenuti necessari per espletare l'incarico.

Agli effetti della vigilanza, il Banco deve rimettere all'Ispettorato le situazioni bimestrali dei conti e il bilancio annuale.

CAPO XV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 70.

Le incompatibilità per i dipendenti del Banco sono quelle previste dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e successive modificazioni, e dal regolamento del personale.

Per il personale dei ruoli tecnici, per il quale sia richiesta la iscrizione in albi professionali, le incompatibilità sono altresì quelle contemplate dalle rispettive leggi.

E' fatto divieto ai dipendenti di esercitare industrie e commerci e di occuparsi di affari in contrasto con gli interessi dell'Istituto.

Art. 71.

L'Archivio storico del Banco, nel quale sono conservati i titoli e le scritture degli antichi Banchi Napoletani dal secolo XVI, curerà la raccolta e la custodia degli altri documenti che l'amministrazione del Banco riterrà opportuno di immettervi.

La sua conservazione è posta sotto la cura e la responsabilità del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 72.

Con effetto dalla data del decreto che approva il presente statuto, ed in relazione alle disposizioni del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 50, la sezione cassa di risparmio viene soppressa ed il suo patrimonio fuso con quello del Banco.

Allo scopo di fruire delle speciali garanzie e dei privilegi e benefici, stabiliti a favore delle casse di risparmio, il Banco osserverà le norme della citata legge 4 gennaio 1937-XV, n. 50.

Art. 73.

Dalla data di approvazione del presente statuto sono aboliti i fondi speciali previsti dagli articoli 42 e 43 dello statuto del Banco finora vigente.

Il Consiglio d'amministrazione, con propria deliberazione, provvederà ad attribuirne l'importo ai fondi di cui alle lettere *b*) ed *e*) dell'art. 5.

Art. 74.

Il presente statuto sostituisce quello approvato con R. decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 829, convertito nella legge 29 marzo 1928, n. 411.

Il regolamento generale approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 509, con le successive modificazioni, è abrogato dalla data del decreto del Capo del Governo che approva il presente statuto.

Le disposizioni del suddetto regolamento che non siano in contrasto od incompatibili col presente statuto, restano transitoriamente in vigore sino a quando il Consiglio di amministrazione non avrà emanato le nuove norme regolamentari in conformità del presente statuto; ciò che dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno.

Visto, si approva:

Il Duce
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1567)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1938-XVI.
Sostituzione di membri della Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE.

Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XVI, n. 1639;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1937-XV, (registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1937-XV, reg. 10 Finanze, foglio n. 355), col quale è stata costituita per il quadriennio 29 ottobre 1937-28 ottobre 1941 la Commissione centrale per le imposte;

Ritenuto che il gr. uff. Macola Leonida, ispettore generale del Ministero delle finanze a riposo, membro della Commissione predetta, è decaduto di diritto dalla carica per aver raggiunto il limite di età stabilito dal penultimo capoverso dall'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639;

Ritenuto che il sig. comm. dott. Lener Angiolo, consigliere di Cassazione, membro della Commissione predetta, ha rassegnato le dimissioni perchè nominato primo presidente della Corte di appello di Palermo;

Decreta:

Il comm. dott. Michele Modica, direttore capo divisione presso la Direzione generale delle imposte dirette, e il comm. dott. Giacomo Russo, consigliere della Corte di cassazione, sono nominati membri della Commissione centrale delle imposte, in sostituzione rispettivamente del gr. uff. Leonida Macola e del comm. dott. Angiolo Lener.

Roma, addì 22 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(1594)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 23 aprile 1938-XVI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 268, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1938-XVI, concernente modificazioni alla denominazione della Scuola ufficiali ed agli organici del Corpo della Regia guardia di finanza.

(1609)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 30 aprile 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 332, concernente la proroga di termini nell'interesse del personale delle Società di navigazione cessate e di quello delle Società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1938-XVI, n. 90.

(1610)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio 30 aprile 1938-XVI, n. 21112-20347-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 351, concernente l'estensione all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle garenzie di cui gode la Cassa depositi e prestiti per l'impiego di fondi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 1938-XVI, n. 93.

(1611)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche dell'Accordo aeronautico italo-cecoslovacco.

Addì 30 aprile 1938 ha avuto luogo in Praga lo scambio delle ratifiche dell'Accordo fra l'Italia e la Cecoslovacchia per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari attraversanti i territori dei due Stati, firmato in Roma il 10 maggio 1937.

Quell'accordo è stato approvato nel Regno col R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1310, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2424.

(1612)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 123.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 902731, 1ª serie, di L. 120, emessa dall'Esattoria comunale di Bari il 31 marzo 1937 pel versamento della prima rata relativa alla quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Di Fronzo Nicola Vito fu Rocco sull'art. 616 terreni del detto Comune, con delega a Mincuzzi Giuseppe fu Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 124.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza 5ª serie numero 707475 di L. 166, rilasciata il 29 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Bari pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta « Marchese Vito di Gaetano » sull'art. 1029 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Mincuzzi Giuseppe fu Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 125.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 99524 (serie 3ª) dell'importo di L. 300, rilasciata il 29 aprile 1937-XV dall'Esattoria comunale di Somma Lombardo (Varese) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743) dovuta dalla ditta « Simonetta Mario fu Carlo » sull'art. 211 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Simonetta Mario per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 126.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 330766 e 330767 (serie 1ª) dell'importo di L. 600 ciascuna, rilasciate il 20 marzo 1937-XV dalla Esattoria comunale di Milazzo (Messina) per il pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743), dovuta dalla ditta « Impallomeni Francesco fu Gioacchino », rispettivamente sugli articoli 216 (ruolo terreni) e 184 (fabbricati) di detto Comune, con delega a Impallomeni Stefano fu Gioacchino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 127.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 617414 serie 1ª di L. 1102, n. 749450 serie 3ª di L. 366, n. 749475 serie 3ª di L. 366 e n. 645355 serie 6ª di L. 366, emesse dalla Esattoria comunale di Castelraimondo, rispettivamente in data 24 giugno, 30 agosto, 25 ottobre e 17 dicembre 1937, per versamento dell'intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Vergari Eligio ed Agata sull'art. 47 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Vergari Stefano fu Eligio pel ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Macerata le attestazioni che terranno le veci delle quietanze perdute, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito suddetto.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 128.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 899893 dell'importo di L. 166, rilasciata il 23 giugno 1937-XV dall'Esattoria comunale di Bari, Collettoria di Palese, pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743), dovuta dalla ditta « Masotino Luisa fu Giuseppe », sull'art. 153 del ruolo fabbricati della frazione San Spirito, con delega alla stessa Masotino Luisa per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 129.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 902730 1ª serie di L. 170, emessa dall'Esattoria comunale di Bari il 31 marzo 1937-XV, pel versamento della prima rata relativa alla quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Di Fronzo Vito Nicola fu Rocco, sull'art. 615 terreni di detto Comune, con delega a Mincuzzi Giuseppe fu Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 130.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 676121 di L. 170 e n. 153924 di L. 166, rilasciate rispettivamente il 13 marzo ed il 15 aprile 1937-XV dall'Esattoria comunale di Voghera per il versamento della prima e seconda rata relative alla quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Casabella Rosa fu Giovanni vedova Julio, sull'art. 317 fabbricati del detto Comune, con delega alla medesima per il ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pavia le attestazioni che terranno le veci delle quietanze perdute, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 131.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 246370 di L. 1400, rilasciata il 13 marzo 1937-XV dall'Esattoria comunale di Cagliari, per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Michelotto dott. Virginia fu Giuseppe in Pittin, sull'art. 1957 del ruolo fabbricati del detto Comune, con delega pel ritiro dei titoli definitivi a Pittin Michelotto Virginia fu Giuseppe.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 132.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 300296 (serie 2ª) dell'importo di L. 250, rilasciata il 14 giugno 1937-XV dalla Esattoria comunale di Monterotondo pel pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743), dovuta dalla ditta « Volponi Domenica fu Filippo in Zuccari », sull'art. 310 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Volponi Domenica per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 133.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 383996 (serie 1ª), dell'importo di L. 300, rilasciata l'8 aprile 1937-XV dell'Esattoria comunale di Ragusa, pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta « Monelli Giorgio fu Giambattista e figli Giambattista e Domenico », sull'art. 74 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Monelli Domenico di Giorgio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1703, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ragusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 134.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 127533 (serie 6ª), dell'importo di L. 200, rilasciata il 10 settembre 1937-XV dall'Esattoria comunale di Camaiore (Lucca), pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta « Bonucceili Elva fu Guglielmo », sull'art. 85 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Vecoli Gustavo di Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lucca l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 135.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 471618 (serie 3ª) dell'importo di L. 183, rilasciata il 9 luglio 1937-XV dall'Esattoria comunale di Concordia (Modena), pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta « Malvezzi Olindo fu Giovanni », sull'art. 296 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Malvezzi Olindo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 136.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 76073 (serie 2ª) di L. 534, n. 248798 (serie 3ª) di L. 534, e n. 231510 (serie 6ª) di L. 532, rilasciate dall'Esattoria comunale di Summonte (Avellino), rispettivamente il 13 marzo, 21 giugno e 10 dicembre 1937, per versamento della intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (immobiliare) dovuta da Gargano Carmine fu Pietro, sull'art. 49 del ruolo terreni del detto Comune, con delega allo stesso Gargano Carmine pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino le attestazioni che terrano le veci delle quietanze perdute, agli effetti della consegna dei titoli.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 137.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 755382, dell'importo di L. 1166, rilasciata il 28 dicembre 1937-XVI dall'Esattoria comunale di Bastiglia (Modena), pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta « Diena Floro fu Israele », sull'art. 24 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Diena Floro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 137-*bis*.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 755383, dell'importo di L. 2616, rilasciata il 28 dicembre 1937-XVI dall'Esattoria comunale di Bastiglia, pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta « Namias Chiarina fu Beniamino », sull'art. 50 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla stessa Namias Chiarina per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 138.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 120122, dell'importo di L. 183,50, rilasciata il 29 marzo 1937-XV dall'Esattoria comunale di Montescudaio (Pisa), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dai coniugi Ilva Leonardini e Diaz Augusto sull'art. 20 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Diaz Augusto fu Giorgio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pisa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei cennati titoli.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 139.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 301516 (serie 3ª) dell'importo di L. 100, rilasciata il 16 giugno 1937-XV dall'Esattoria comunale di Aquila, per il pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Marzio Lorenzo (5/8) e Concetta (1/8) fu Lorenzo, Gianforte Giacinto (1/8) Ada (1/8) di Enrico, proprietari, e Gianforte Enrico fu Paolo, usufruttuario in parte, sull'art. 59 del ruolo terreni di detto Comune (frazione Sassa), con delega a Di Marzio Lorenzo fu Innocenzo, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Aquila l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 139-*bis*.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 301515 (serie 3ª), dell'importo di L. 33, rilasciata il 16 giugno 1937-XV dall'Esattoria comunale di Aquila, pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Marzio Lorenzo fu Innocenzo, sull'art. 58 del ruolo terreni di detto Comune (frazione Sassa), con delega allo stesso Di Marzio Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Aquila l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1479)

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (Immobiliare).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di L. 133, n. 506666, serie III, rilasciata il 5 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Caltagirone per versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento (immobiliare), dovuta da Angelico Concetta e Francesca fu Francesco, inscritte al l'art. 105/812 di ruolo, con delega ad Angelico Raffaele fu Michele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

(813) *Il direttore generale*: POTENZA.

Diffida per tramutamento di certificato del Prest. Red. 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 122.

È stato presentato per il tramutamento il certificato P. R. 3,50 per cento n. 403046 di L. 90.000/3150, intestato a Parini Maria di Daniele, domic. a Desenzano del Garda (Brescia), e vincolato per reddito militare pel matrimonio da contrarre dalla titolare con Pianola Francesco di Anselmo, tenente nei RR. CC.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª facciata del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

(1466) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Media dei cambi e dei titoli

del 4 maggio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,80
Francia (Franco)	56,85
Svizzera (Franco)	436,75
Argentina (Peso carta)	4,9737
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,21
Danimarca (Corona)	4,232
Norvegia (Corona)	4,7635
Olanda (Fiorino)	10,575
Polonia (Zloty)	358,65
Portogallo (Scudo)	0,8618
Svezia (Corona)	4,8855
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,30
Id. 3,50 % (1902)	71,10
Id. 3.00 % Lordo	51,225
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,20
Id. Id. 5 % (1936)	93,70
Rendita 5 % (1935)	93,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,525
Id. Id. 5 % - Id. 1941	101,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,65
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,85

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato.

Nell'Annuario del Real Corpo del Genio civile per l'anno 1938-XVI, testè pubblicato (pagina 296) la provincia di Rieti figura come rientrante nella competenza dell'Ispettorato superiore compartimentale di Roma oltre che di quello di Aquila.

La detta Provincia dipende invece, per quanto riguarda l'Amministrazione dei lavori pubblici, soltanto dall'Ispettorato superiore compartimentale del Genio civile di Aquila.

(1603)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.